



Il Ministero della Salute

Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione
di concerto con il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direttore Generale della Direzione Generale del Trasporto marittimo e per le vie
d'acqua interne

Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

- VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
- VISTO l'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;
- VISTO il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la legge 11 febbraio 1971, n. 282 che integrando il citato articolo 88 della legge 1045/1939 consente ai Ministri della sanità e della Marina Mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, articolo 88;
- VISTO il decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279 che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto;
- VISTO il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 e successive modificazioni;
- VISTA la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le proscrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;
- VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 "attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 75 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO il decreto interministeriale 28/02/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 183 del 07/08/2012;

KOL
ad

2



CONSIDERATE

le difficoltà applicative relative all'attuazione delle indicazioni riportate nelle tabelle delle dotazioni di medicinali e materiale sanitario allegate al DM 28/02/2012, rappresentate dalle Associazioni del settore da ultimo nella riunione del 26 ottobre 2012;

TENUTO CONTO

altresi che sono intervenute evoluzioni ulteriori in materia di farmaci e presidi sanitari che rendono opportuno procedere ad una modifica delle tabelle allegate;

CONSIDERATA

la necessità di un periodo di tempo per procedere alla suddetta modifica

DECRETANO

Articolo Unico

Le disposizioni del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2012 sono sospese sino al 31/12/2012.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale
Direzione Generale della Prevenzione

Dr. Giuseppe Ruocco



Il Direttore Generale
Direzione Generale del Trasporto
Marittimo e per le vie d'acqua interne
Dr. Enrico Maria Pujia



ROHA, li 29 OTT. 2012

